

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI ECO-TURISTICI E STRUTTURE

ATTINENTI ALLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA NELLE AREE PROTETTE DI

COMPETENZA DELL'ENTE PARCO

TRA

l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (di seguito definito "Ente Parco"),
rappresentato dal Direttore pro tempore dott.ssa Stefania Grella, domiciliata ai fini della
presente convenzione presso la sede legale di Viale Carlo Emanuele II 256 – 10078 Venaria
Reale (TO) – Partita IVA e Codice Fiscale 01699930010;

E

l'impresa SKUA Nature Group s.r.l. (di seguito definita "SKUA Nature"), Partita IVA
02636060069, con sede legale in via Valle 4, Castelletto Merli (AL), rappresentata dal legale
rappresentante sig.....;

PREMESSO CHE:

- L'Ente Parco ha in gestione, ai sensi dell' art. 12, lettera b, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. il
Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna
della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda e la Riserva naturale del Ponte del
Diavolo;

- In base a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. i soggetti
gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile
concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione
ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle
università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta;

- In base a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lett. b) della medesima L.R. n. 19/2009 e s.m.i. sono state inoltre riconosciute le seguenti finalità specifiche:

a) nei parchi naturali

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

3) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

b) nelle riserve naturali

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

- Con l'art. 6, comma 2bis, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. è stata inoltre istituita, in fase di prima attuazione, l'area contigua della Stura di Lanzo (f2);

- I confini dell'Area contigua della Stura di Lanzo coincidono con quelli del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "STURA DI LANZO" – codice IT 1110014, individuato ai sensi della

Direttiva 92/43/CEE ("Habitat");

- L'Ente Parco è stato delegato dalla Regione Piemonte, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

"Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", alla gestione dei seguenti Siti facenti parte

della Rete Natura 2000:

· IT 1110079 S.I.C. "LA MANDRIA";

· IT 1110004 S.I.C. "STUPINIGI"

· IT 1110005 S.I.C. "VAUDA"

· IT 111008 S.I.C. "MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA"

· IT 1110048 S.I.C. "GROTTA DEL PUGNETTO"

· IT 1110014 S.I.C. "STURA DI LANZO"

- All'interno del Parco La Mandria sono presenti strutture realizzate dall'Ente per attività di

avvistamento della fauna, in particolare nei pressi del Borgo Castello (c.d. Laghetto delle

anatre) e presso le Lanche Ferloch, oltre che vari punti destinati soprattutto alla fotografia

naturalistica;

- L'Ente, in base del D.C. n.12 del 22.02.2016, ha pubblicato un Avviso per la ricerca di un

operatore specializzato per lo sviluppo di un progetto eco-turistico connesso alla fotografia

naturalistica nelle aree protette di competenza dell'Ente Parco, a seguito del quale SKUA

Nature, soggetto che opera nel campo della formazione ambientale, della ricerca e del

turismo naturalistico, ha manifestato interesse;

- L'Ente Parco e SKUA Nature hanno stipulato Convenzione, rep. 272/2016, per lo sviluppo di

un progetto ecoturistico connesso alla fotografia naturalistica nelle aree protette di

competenza dell'Ente;

- SKUA Nature ha attivato il progetto "INNATE", un network di aree naturali in Italia ed in

altri paesi europei, a gestione pubblica o privata, che mira a garantire un alto standard

qualitativo di capanni fotografici e percorsi costruiti ad hoc per un turismo naturalistico etico

ed attento alla protezione ambientale;

- L'Ente Parco e SKUA Nature hanno stipulato Convenzione, rep. 500/2021, per lo sviluppo di un progetto ecoturistico connesso alla fotografia naturalistica nelle aree protette di competenza dell'Ente;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – OGGETTO

1.1. La presente Concessione ha ad oggetto lo svolgimento di servizi eco-turistici attinenti alla fotografia naturalistica, secondo le modalità indicate di seguito, che l'Ente Parco affida a SKUA Nature, che accetta, assegnando a tal fine alla medesima altresì le strutture a ciò destinate come da elenco allegato (All. B).

Articolo 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2.1. SKUA Nature gestisce servizi eco-turistici attinenti alla fotografia naturalistica presso le strutture a ciò destinate e di cui all'elenco allegato, come regolamentati dalla presente Convenzione, in via esclusiva, eccetto che per le iniziative condotte e promosse dall'Ente Parco stesso, tenendo presente l'obiettivo primario di tutela della fauna e degli habitat. Tale obiettivo è perseguito tramite:

- nomina di un referente locale per il coordinamento delle attività;
- calendarizzazione delle attività, nelle modalità e nei tempi, finalizzata a non arrecare alcun disturbo alla fauna e al pieno coordinamento con il servizio di vigilanza del Parco;
- scelta dei luoghi in cui effettuare le attività, tali da non determinare potenziali incidenze negative sulle specie protette e di evitare interferenze con le operazioni contenimento faunistico operate dall'Ente Parco e preventivamente comunicate a SKUA Nature;
- limitazione del numero dei partecipanti alle attività in rapporto allo stato dei luoghi e alla prioritaria tutela ambientale.

2.2. Sono fatte salve le iniziative condotte dall'Ente Parco, in particolare quelle relative alle attività didattiche rivolte ai gruppi scolastici, per garantire le quali SKUA Nature deve prendere accordi in merito all'utilizzo delle strutture e delle aree.

2.3. SKUA Nature assume la diretta responsabilità del rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché di ogni altra norma e regolamento applicabile al servizio oggetto della presente Convenzione, compresa la valutazione di ogni rischio, tra cui la caduta di alberi o parti di essi, il dissesto dei percorsi e la presenza di animali selvatici. Tali rischi sono particolarmente rilevanti nelle aree del parco chiuse al pubblico, che l'Ente Parco specifica non essere sottoposte a verifiche e a manutenzioni, con riferimento sia alla vegetazione che alla viabilità. Il raggiungimento di punti siti in aree naturali chiuse al pubblico potrà avvenire obbligatoriamente previo avviso all'Ente parco (o calendarizzazione), su accompagnamento curato da operatori appositamente formati dal Concessionario (propri dipendenti o collaboratori qualificati), accreditati dall'Ente Parco a seguito di verifica del possesso di idonee competenze.

2.4. SKUA Nature acquisisce a propria cura e spese qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture affidate e relativi impianti, ovvero per l'attività di gestione, nonché in relazione ad eventuali migliorie apportate.

2.5. SKUA Nature cura ogni attività nel rispetto delle norme emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

2.6. SKUA Nature con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara di essere a conoscenza dei vigenti vincoli in materia urbanistica e ambientale derivanti dalla classificazione delle aree naturali protette sopra menzionate a "parco naturale" o "riserva naturale" a ZSC (Zona Speciale di Conservazione) e a "beni di interesse culturale", soggette pertanto alle correlate norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché ai vigenti Piani

d'Area.

2.7. SKUA Nature si obbliga al rispetto del Piano di Intervento per emergenze ed evacuazione nell'area naturale recintata del Parco La Mandria, trasmesso dall'Ente Parco, avendo cura di istruire a tal fine i propri addetti e incaricati.

Articolo 3 – DEPOSITO

3.1. L'Ente Parco si impegna a mettere a disposizione un locale, situato al piano terra dell'immobile denominato Villa Ghia, ad uso deposito, escludendo la fornitura di energia elettrica.

3.2. Sarà cura di SKUA Nature la relativa manutenzione ordinaria e l'allestimento dello stesso in linea con le necessità operative, con esclusione di ogni modifica impiantistica e strutturale e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.3. SKUA Nature, all'atto della consegna delle chiavi, dovrà prestare una cauzione a garanzia del mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi ed oneri contrattuali, compreso il pagamento di eventuali corrispettivi, risarcimenti e di penali (anche mediante polizza fideiussoria con rinuncia al beneficio della preventiva escussione) pari a euro 500,00. La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 4 - CALENDARIO

4.1. L'uso delle strutture e delle aree è regolato da un calendario. SKUA Nature comunica tempestivamente all'Ente Parco la calendarizzazione delle attività in programma, al fine di verificare congiuntamente che non vi siano sovrapposizioni con altre iniziative.

Articolo 5 - OBBLIGHI

5.1. Sono a carico dell'Ente Parco:

- la manutenzione straordinaria del locale concesso ad uso deposito di cui all'art. 3 (esclusi gli

allestimenti la cui acquisizione e manutenzione anche straordinaria compete a SKUA);

- la manutenzione della sentieristica aperta al pubblico generico;

- la manutenzione della sentieristica chiusa normalmente al pubblico e utilizzata da Skua

Nature, su segnalazione Skua Nature;

- la realizzazione di altri interventi straordinari concordati, quali progetti di miglioramento

naturalistico o eventuali adeguamenti delle proprie strutture.

5.2. Sono a carico di Skua Nature:

- la gestione dell'attività come da progetto presentato (ALL. A), nel rispetto di quanto previsto

nella presente Convenzione;

- la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei capanni per la

fotografia naturalistica di cui all'elenco allegato (ALL. B), concessi in uso nello stato di fatto in

cui si trovano senza garanzia di funzionamento, bensì con l'obbligo a carico del gestore SKUA

Nature di verificarne, a sua cura e spesa, precedentemente all'eventuale utilizzo, la piena

funzionalità ed adeguatezza all'uso di ogni singola parte ed elemento, anche con riferimento

a tutte le vigenti norme applicabili all'attività svolta, comprese quelle in materia di sicurezza

sul lavoro e di igiene;

- la manutenzione della vegetazione ad essi attigua (esclusi gli alberi di alto fusto), nonché il

periodico monitoraggio del relativo stato di efficienza e sicurezza prevenendo il verificarsi di

eventuali infortuni o danneggiamenti;

- il monitoraggio della sentieristica chiusa al pubblico che conduce alle strutture o capanni in

gestione, con riferimento sia alla sede viaria che agli alberi circostanti, segnalando

puntualmente all'Ente Parco ogni anomalia, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali

infortuni o danneggiamenti;

- ogni altro intervento di adeguamento o miglioria, previo assenso scritto dell'Ente Parco,

fatto salvo in ogni caso l'acquisizione di ogni autorizzazione di legge;

- informare i propri lavoratori, incaricati e utenti, oltre che degli specifici rischi dell'attività, dei rischi derivanti dalle strutture e dalle aree concesse in gestione, di cui al D.U.V.R.I.

(documento unico valutazione rischi da interferenze) fornito dall'Ente Parco, allegato alla presente Convenzione (ALL. C);

- garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione, individuando un referente per la Concessione e relativi recapiti;

- riconsegnare alla cessazione della Convenzione i locali e spazi concessi liberi da cose e persone e in adeguato stato di manutenzione.

5.3. Nell'ambito delle attività condotte da SKUA Nature nelle strutture e aree naturali in oggetto, di proprietà regionale, da cui derivano introiti economici, dovrà essere corrisposta all'Ente Parco una percentuale pari al 20% dei ricavi.

Tale somma sarà rendicontata da SKUA Nature alla conclusione dell'anno solare e versata all'Ente Parco entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5.4. Skua Nature si impegna al rispetto delle disposizioni del "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" vigente, per quanto applicabile ai servizi oggetto della presente Convenzione.

Articolo 6 – ASSICURAZIONE

6.1. SKUA Nature, al momento della sottoscrizione, presenta idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati alle strutture, a terzi o cose di terzi derivanti dalla propria gestione delle strutture, dallo svolgimento delle attività, nonché dalla manutenzione a proprio carico. SKUA Nature mantiene tale assicurazione valida ed efficace per l'intera durata della Convenzione.

Articolo 7 – COLLABORAZIONE

7.1. SKUA Nature e l'Ente Parco si impegnano a collaborare nelle attività di presidio e

custodia del territorio.

Articolo 8 - DURATA

8.1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine il 31/10/2028, fatto salvo l'eventuale rinnovo mediante atto espresso.

Articolo 9 – NORME FINALI

9.1. Eventuali vertenze riguardanti l'oggetto della presente Convenzione saranno di pertinenza del Foro di Torino.

../.../2023

I

Allegato A: Programma di gestione di SKUA Nature

Allegato B: Elenco e localizzazione strutture e capanni concessi in uso

Allegato C: D.U.V.R.I.